



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 (Oggetto dell'appalto)

Il presente disciplinare regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura del servizio di Assistenza domiciliare anziani in carico ai Servizi sociali del Comune di Castelbuono.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte nei confronti di ciascun utente per tutti cinque giorni alla settimana, secondo le specifiche istruzioni dell'ente appaltante e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.

L'appaltatore s'impegna a garantire la disponibilità ad avviare, anche prima della sottoscrizione del contratto, l'espletamento dei servizi entro sette giorni dalla richiesta dell'Ente appaltante;

Art. 2 (Norme regolatrici del servizio)

La fornitura dei servizi di Assistenza domiciliare anziani di cui trattasi deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

1. dal presente capitolato speciale;
2. dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 36/2023.);
3. dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.
4. Dalla Legge 328/00

Art. 3 (Requisiti speciali di partecipazione)

Possono partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi in oggetto gli operatori economici, singoli o raggruppati di cui agli artt. 65, 67 e 68 del Nuovo Codice (D.Lgs.vo n.36/2023) iscritti:

- all'Albo Regionale — sez. Anziani e Inabili di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 od altro registro analogo
- al RUNTS
- all'Albo Distrettuale del Distretto Socio-sanitario 33

Ciascun soggetto concorrente, singolo o associato (in quest'ultima ipotesi ciascun concorrente costituente il raggruppamento o consorzio, costituito o da costituirsi) dovrà possedere altresì il seguente requisito a) *assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Nuovo Codice*;

Art. 4 (Consistenza e durata dei servizi)

Il servizio avrà esecuzione nell'anno 2024 dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Per quanto concerne le prestazioni da erogare, il personale da impiegare ed il numero di utenti, si rimanda al capitolato d'appalto.

L'Ente appaltante comunicherà alla ditta aggiudicataria i nominativi degli utenti da assistere e le ore da svolgere, tenuto conto anche delle proposte migliorative presentate, dati rispetto ai quali tutti gli operatori sono tenuti rigorosamente al rispetto del segreto professionale.

L'appaltatore dovrà trasmettere all'Ente committente - non oltre gg. 7 (sette) dall'avvio del servizio - il Piano Organizzativo, composto da un prospetto indicante i nominativi e dati identificativi degli assistenti, gli utenti ad essi affidati e le relative ore assegnate.



Art. 5 (Importo del servizio - Elenco prezzi)

L'importo del servizio Assistenza domiciliare anziani , per il periodo previsto dal bando di gara, è indicato nel capitolato speciale d'appalto.

La gestione di tutto il personale necessario per l'espletamento ottimale dei servizi, è a totale carico e responsabilità dell'appaltatore, che dovrà retribuirlo nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro di settore e secondo le vigenti tabelle del Ministero per le Politiche Sociali e Lavoro.

Rientra nella discrezionalità e responsabilità dell'appaltatore la gestione del personale assegnato ai servizi .

Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed invariabile per tutta la durata dell'affidamento.

Durante la validità del contratto, l'aggiudicatario non potrà, quindi, richiedere alcuna revisione dei prezzi in quanto questo è impegnativo e vincolante nel periodo indicato nel contratto.

Non potrà altresì essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio dei servizi dovuto all'Amministrazione.

Art. 6 (Criterio di aggiudicazione)

Le proposte migliorative verranno vagliate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelbuono in merito alla congruità rispetto al capitolato speciale d'appalto.

La proposta deve essere massimo n. 30 facciate escluso l'indice (*fogli pdf formato A4 dimensione carattere Arial 12 o analogo*).

Non sono inclusi, nel computo del numero predetto di fogli, eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle e/o lettere di enti terzi utili a facilitare la comprensione della proposta, come meglio precisato nell'esplicitazione dei singoli elementi.

Si ricorda, inoltre, che è necessario presentare una *brochure* contenente le azioni migliorative e l'elenco degli operatori (se già disponibile), in modo da facilitare la scelta dei familiari.

Si raccomanda di non vincolare tali singole azioni migliorative al numero di utenti da cui si viene scelti, ovvero, ciascuna azione proposta dovrà risultare attuabile a prescindere del numero di utenti che si avranno in carico.

Successivamente sarà indetta una riunione con i familiari degli utenti destinatari del servizio durante la quale le ditte presenteranno i rispettivi progetti. Le stesse famiglie individueranno tramite l'assegnazione di voucher sociali la ditta prescelta quale erogatrice del servizio.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno dovessero pervenire più istanze rispetto ai posti disponibili, l'Ufficio valuterà l'opportunità di applicare una rimodulazione del PAI e del monte ore sulla base delle risorse assegnate e disponibili.

L'Ente si riserva la possibilità di apportare nel corso dell'anno scolastico ed in rispetto delle risorse finanziarie disponibili, le necessarie modifiche al servizio, nulla a pretendere da parte della ditta/e prescelta/e.

Art. 7 (Procedura per l'espletamento della gara d'appalto)

Le comunicazioni inerenti la presente gara dovranno essere effettuate tramite PEC : comune.castelbuono@pec.it ad oggetto "Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani- anno 2024" entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 4 dicembre.

L'aggiudicazione del servizio verrà disposta in favore delle ditte concorrenti prescelte.

Art. 8 (Stipula del contratto)

La stipula del contratto avrà luogo dopo l'effettuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici con particolare riferimento ed in regola con le norme previste dal D. Lgs.81/08 (formazione del personale e la sorveglianza sanitaria)

Art. 9 (Obblighi dell' Appaltatore - prescrizioni)

Il personale in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni al buon funzionamento del servizio.

L'affidatario si impegna ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia un contegno riguardoso e corretto nei riguardi degli allievi.

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, per motivi di comprovata gravità da comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'affidatario.

L'affidatario dei servizi disciplinati dal presente capitolato speciale d'oneri è obbligato:

- a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di inefficienze od inadempienze del servizio;
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad attuare nei confronti dei dipendenti, impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione;
- a fornire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.

E' fatto espresso divieto, a pena di nullità, cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente contratto.

Art. 10 (Verifiche e Controlli sui servizi)

L'Amministrazione procede periodicamente a verifiche e controlli sui servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto.

Le attività di verifica dei servizi sono volte ad accertare che le prestazioni contrattuali vengano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le verifiche ed i controlli vengono effettuati, direttamente od indirettamente, dal competente ufficio dell'Ente appaltante, con la collaborazione delle Ditte erogatrici del servizio. I controlli sono effettuati in particolare sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

L'Ente appaltante può altresì effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati; altresì può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 11 (Inadempienze dell'Appaltatore, penalità, esecuzione in danno)

Qualora l'Appaltatore non adempia, in tutto o in parte, ai propri obblighi contrattuali e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 20% del valore complessivo del contratto. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione: a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente articolo; b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto; c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

Ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante si applicheranno le seguenti penalità: a) mancata erogazione del servizio concordato, senza il dovuto preavviso: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato; b) mancata sostituzione, prolungata, di operatori: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato; c) comprovati disservizi segnalati da utenti e/o familiari, in ragione della qualità del servizio: penalità di € 100,00 per ogni evento contestato.

La contestazione dell'inadempienza viene immediatamente comunicata via pec e l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione della contestazione ricevuta dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà alla notifica della contestazione mediante Pec o Raccomandata AR e all'applicazione delle penali individuate al precedente comma. L'Ufficio dell'Ente appaltante addetto al controllo riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 20% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone al Legale Rappresentante della Ditta la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 17.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 12 (Obblighi assicurativi e previdenziali)

L'affidatario si impegna ad osservare la normativa vigente relativamente agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali.

L'Ente appaltante rimane esentato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi previsti nei confronti delle unità lavorative impiegate dall'affidatario.

È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impiegati nell'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

L'affidatario dovrà applicare, nei confronti del personale, tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo contrattuale.

Art. 13 (Fatture e pagamenti)

Il pagamento delle spettanze all'affidatario sarà effettuato con cadenza mensile a conclusione del relativo periodo di servizio effettuato, previa attestazioni del regolare servizio svolto, registri presenza operatori/utenti ed a seguito dell'emissione da parte della ditta affidataria della relativa fattura elettronica.

L'Ente appaltante, provvederà ad acquisire il DURC on-line e disporrà il pagamento entro i termini di legge. In caso di DURC negativo si procederà ai sensi della Legge 98/2013. L'Amministrazione si riserva altresì di chiedere l'esibizione di qualunque altra documentazione ritenuta necessaria. I pagamenti saranno disposti nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2000 e ss.mm.ii.

Art. 14 (Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto)

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le seguenti ipotesi:

- in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dal rispettivo Albo Regionale ovvero, perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- per motivi di pubblico interesse;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio.

L'Amministrazione inoltre può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- ripetute segnalazioni di inefficienza del servizio da parte dei fruitori del servizio;-
- nei casi di subappalto del contratto;
- nel caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità di contrarre con la P.A.;
- qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente capitolato e dal bando di gara.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non eseguite conformemente a quanto prescritto dal presente capitolato, salvo il diritto del risarcimento di maggiori danni.

La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto ai terzi in danno all'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

In caso di inadempienza dell'ente appaltante si applicano le disposizioni del codice civile in materia vigenti.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 15 (Recesso unilaterale dell'Amministrazione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto appresso indicato:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 16 (Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 17 (Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto, tra 1° Amministrazione appaltante e l'affidatario, sarà risolta, per competenza, dell'Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Termini Imerese).

Art. 18 (Informativa Privacy)

Tutti i dati prodotti saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma che un eventuale rifiuto da parte del concorrente non consentirà di prendere in esame l'offerta.

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti. Titolare del trattamento è il Comune di Castelbuono.

Ai sensi dell'art. 35 D. Lgs.36/2023 ove l'offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati dal suddetto art. 35 comma 5, del citato decreto.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 19 (Tracciabilità flussi finanziari)

Costituisce obbligo assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto oggetto dell'Appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.